COMUNE DI ALI' TERME

Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 53 **del** 14.05.2018

OGGETTO: Rinvio all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011.

L'anno duemiladiciotto, addì Quattordici del mese di MAGGIO alle ore 19:30 in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

		Presenti	Assenti
1) MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente	X	
2) CAMINITI Pietro	Assessore		X
3) DI NUZZO Marco	"		X
4) MUZIO Mariarita	"	X	
5) SPARACINO Carmelo	"	X	

Assenti: CAMINITI P. DI NUZZO M.

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Mario Puglisi

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Prot. n. 3507 del 09.05.2018

Il Proponente IL SINDACO

OGGETTO: Rinvio all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.12.2016 con la quale veniva stabilito di riviare all'esercizio finanziario 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
Che la volontà espressa nell'atto deliberativo soprarichiamato risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare al contenuto dell'art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017*";
Che il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019);
Che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-*bis*, relativo al bilancio consolidato: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017*";
Che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, In contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);
Che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL);
Che la Commissione Arconet , su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra espresso
Visti:

- La L.R. n. 26/93;
- Il D. Lgs. N. 267/2000;
- L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- D. Lgs. 118/2011

PROPONE

Di rinviare all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011.

Il Responsabile Area Finanziaria

Il Proponente

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Rosa Puliatti)

Alì Terme, 09.05.2018

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(D.ssa Rosa Puliatti)

Alì Terme, 09.05.2018

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n°_____

dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____

Il Responsabile:_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 /05 /2018

☐ ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

☒ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE